

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
3-i S.p.A.

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

L'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, Piazzale Pastore, n. 6, C.F. 01165400589, P.IVA 00968951004, in persona del Direttore centrale organizzazione digitale Inail, ing. Paolo Guidelli (di seguito anche «**INAIL**»);

e

la **3-i S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 366 - C.A.P. 00187, C.F. 16955501008, in persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Acanfora (di seguito anche «**Società**»);

(nel prosieguo l'INAIL e la Società sono anche congiuntamente indicati come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- B)** il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche «**PNRR**»), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021, è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- C)** l'articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022, relativo alle misure utili al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, stabilisce che «Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La Società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale»;

- D)** l'articolo 28, comma 6, del citato D.L. n. 36/2022, convertito con Legge n. 79/2022, prevede che *«Il rapporto della Società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la Società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge»;*
- E)** l'articolo 28, comma 7, del predetto D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022, prevede tra l'altro che *«Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, [...]»;*
- F)** con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2022 è stato approvato lo statuto della 3-i S.p.A. (di seguito **«Statuto»**), previamente adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti degli Istituti in applicazione dell'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 36/2022, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 79/2022;
- G)** con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2022 sono state individuate le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al citato comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022;
- H)** in particolare, l'articolo 1 del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto che il capitale sociale della società 3-I S.p.A. è interamente sottoscritto nella misura del 49% dall'INPS, del 30% dall'INAIL e del 21% dall'ISTAT e versato in tre rate annuali, di eguale importo;
- I)** il capitale sociale di cui al punto H) è stato interamente sottoscritto e liquidato dai tre Istituti;
- J)** nelle more dell'adozione del Piano industriale e della sottoscrizione dell'Accordo quadro di servizio, in data 15.12.2025, i soci INAIL e INPS hanno stipulato un Accordo parasociale ai sensi del quale si sono impegnati a presentare alla 3-i S.p.A. un Piano dei Fabbisogni. Tale Piano, oltre a definire le esigenze di ciascuno dei due Istituti, disciplina le modalità di fatturazione, le tempistiche di rendicontazione delle attività da parte della Società, nonché dei profili inerenti alla protezione dei dati e alla nomina del Responsabile del trattamento;
- K)** in conformità al predetto Accordo parasociale, la Società è tenuta alla redazione di un Progetto esecutivo, denominato Progetto dei fabbisogni, funzionale alla realizzazione dei progetti e servizi previsti dal Piano dei fabbisogni. Il Progetto dei fabbisogni, la cui approvazione da parte dell'INAIL costituisce mandato

per l'avvio operativo delle attività, deve contenere disposizioni di dettaglio in ordine ai contenuti di cui all'art. 2, punto 7, lett. da a) a g), dell'Accordo parasociale del 15.12.2025;

- L)** in data 9 febbraio 2026, con prot. n. 34998, l'INAIL ha trasmesso alla 3-i S.p.A. un "Piano dei fabbisogni", successivamente integrato con nota del 24/04/2026 prot. INAIL n. 60016. Con nota del 12.05.2026 prot. n. E.INAIL.60016.12/05/2026.0113874 la Società ha trasmesso il Progetto dei fabbisogni, allegato al presente contratto di servizio, recante le disposizioni di dettaglio di cui all'art. 2, punto 7, del più volte menzionato Accordo parasociale con il quale veniva rappresentata la previsione di massima delle attività da realizzare e l'effort economico stimato per finalizzare le esigenze descritte nel Piano;
- M)** in data 28 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione della 3-i S.p.A. ha approvato il budget 2025, all'interno del quale sono state approvate le progettualità richieste dagli Istituti. In data 02 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione della 3-i S.p.A. ha delegato il Direttore Generale ad apportare le opportune modifiche, così come discusse, al budget 2026, all'interno del quale sono stati riportati i servizi e i progetti richiesti dagli Istituti;
- N)** il più volte menzionato Accordo parasociale, all'art. 2, comma 10, prevede che *"Ciascun Ente potrà sottoporre alla Società ulteriori Piani dei Fabbisogni per far fronte ad esigenze aggiuntive rispetto a quanto esposto dalla predetta relazione di budget 2025, eventualmente anche con incremento delle stime di spesa in esso contenute"*;
- O)** in ragione della natura transitoria del predetto Accordo pattizio, che *"decorre dalla data del perfezionamento della sottoscrizione ... e giungerà a scadenza dalla data di decorrenza dell'Accordo quadro di servizio di cui alla lettera h) delle Premesse"* (art. 2, comma 3), e al fine di assicurare una pianificazione efficace e la continuità gestionale, scongiurando qualsiasi soluzione di continuità, fino alla stipula dell'Accordo Quadro pluriennale, le Parti convengono che i progetti esecutivi attivati nel periodo di vigenza del presente contratto possano prevedere una scadenza successiva a quella naturale del contratto stesso, purché il relativo termine finale non sia successivo al 31 dicembre 2028.

le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto di Servizio (di seguito anche «**Contratto**») disciplina il rapporto tra l'INAIL e la 3-i S.p.A, in conformità al contenuto dell'Accordo parasociale sottoscritto in data 15.12.2025 tra INAIL e INPS, per l'erogazione dei servizi descritti nel Progetto dei fabbisogni, di cui il presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale. Detti servizi sono articolati nei seguenti ambiti:

Ambito 1 – Gestione nodo Blockchain Inail;

Ambito 2 – Gestione area cloud dedicata ai progetti di ricerca Inail;

Ambito 3 – Dematerializzazione archivi;

Ambito 4 – Studio di fattibilità LUL (Libro Unico del Lavoro) interoperabile.

Gli obiettivi da conseguire, le prestazioni, le tempistiche di esecuzione e il dettaglio delle compensazioni economiche oggetto del presente Contratto sono indicati nel documento "Progetto dei fabbisogni".

Nelle more della stipula dell'Accordo quadro di servizio di cui alla lettera J) delle premesse, l'INAIL ha facoltà di sottoporre alla Società ulteriori Piani dei Fabbisogni per far fronte ad esigenze aggiuntive rispetto a quanto esposto dalla predetta relazione di budget 2025, eventualmente anche con incremento delle stime di spesa in esso contenute.

Art. 2

(Avvio e gestione dei servizi)

L'Istituto, con l'approvazione del Progetto dei fabbisogni, unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, dà mandato formale alla Società per l'avvio delle attività di cui al precedente art. 1.

Le modalità operative di avvio e di gestione delle attività oggetto del presente Contratto sono definite dai referenti tecnici di cui al successivo art. 6 con appositi atti.

In relazione a esigenze mutate o sopravvenute, l'INAIL potrà modificare o integrare il Piano dei fabbisogni sottoposto alla Società, nonché concordare con la Società modifiche o integrazioni ai Progetti esecutivi approvati, senza che ciò comporti modifiche al presente Accordo.

I Progetti esecutivi approvati in costanza del presente Accordo, potranno essere portati a termine anche oltre la scadenza dello stesso, fermo restando che la loro durata non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2028.

All'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro pluriennale, di cui alla lettera O in Premessa, i progetti in corso di esecuzione saranno in esso ricondotti o riassorbiti, ovvero coordinati con la nuova cornice negoziale, al fine di assicurarne la necessaria coerenza normativa e gestionale.

Art. 3

(Termini di esecuzione)

Per i termini previsti per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, si fa riferimento al relativo paragrafo del progetto dei fabbisogni.

Art. 4

(Corrispettivi)

Il valore complessivo delle attività oggetto del presente Contratto, come descritto nel progetto dei fabbisogni allegato, è pari a € 5.372.430,00 (cinquemilionitrecentosettantaduemilaquattrocentotrenta/00), al netto di IVA, comprensivo di € 491.672,00 (quattrocentonovantunomilaseicentosettantadue/00) per l'esercizio per due anni delle soluzioni "Gestione nodo Blockchain Inail" e "Dematerializzazione Archivi".

Le modalità di fatturazione e pagamento di tali compensazioni economiche sono definite dai referenti tecnici di cui al successivo art. 6 con appositi atti.

Art. 5

(Protezione dei dati e obblighi di riservatezza)

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa, nonché i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente

Contratto o, comunque, in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, per la durata dello stesso.

La Società si obbliga a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del proprio ufficio, durante l'esecuzione del presente Contratto. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

La Società si impegna a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Contratto.

Ove, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, la Società si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto, la stessa si impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche «GDPR»), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili, ivi compreso il D.lgs. n. 196/2003.

La Società si impegna a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati, e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalla Società mediante sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, abbiano la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

L'Istituto, in qualità di esercente le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina la 3-i S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28, parr. 2 e 4, del GDPR, come da apposito atto allegato al presente Contratto.

Art. 6

(Referenti del Contratto)

I referenti del presente Contratto sono:

- per INAIL, l'ing. Paolo Guidelli;
- per la 3-i S.p.A., il Dott. Stefano Tomasini.

Le comunicazioni tra le Parti saranno effettuate in forma scritta e saranno inviate prioritariamente via PEC ai seguenti indirizzi:

- INAIL: dcod@postacert.inail.it;
- Società: comunicazioni@postacert.3-i.gov.it;

Art.7

(Responsabile del procedimento amministrativo)

Responsabile del procedimento amministrativo inerente al presente Contratto è la dott.ssa Elena Gerardi

Art. 8
(Disposizioni Finali)

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto, è rimessa alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Roma, 25.05.2026

INAIL

**Il Direttore centrale
organizzazione digitale**

Ing. Paolo Guidelli

3-i S.p.A.

Il Direttore Generale

Dottor Stefano Acanfora